

XVII legislatura

**Dossier del Servizio Studi
sull'A.S. 2831**

"Delega al Governo in
materia di amministrazione
straordinaria delle grandi
imprese in stato di
insolvenza"

maggio 2017
n. 491



servizio studi del Senato

ufficio ricerche nel settore
delle attività produttive e in quello
dell'agricoltura



SERVIZIO STUDI
TEL. 066706-2451
stud1@senato.it

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. I testi e i contenuti normativi ufficiali sono solo quelli risultanti dagli atti parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVII legislatura

**Dossier del Servizio Studi
sull'A.S. 2831**

"Delega al Governo in
materia di amministrazione
straordinaria delle grandi
imprese in stato di
insolvenza"

maggio 2017
n. 491

a cura di: G. Buonomo

INDICE

SCHEDE DI LETTURA	7
Articolo 1 <i>(Oggetto della delega al Governo e procedura per il suo esercizio)</i>	
Scheda di lettura.....	9
Articolo 2 <i>(Principi e criteri direttivi)</i>	
Scheda di lettura.....	15

SCHEDE DI LETTURA

Articolo 1

(Oggetto della delega al Governo e procedura per il suo esercizio)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, un decreto legislativo per la riforma organica della disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39.
2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del termine per l'esercizio della delega, per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per gli aspetti finanziari, da rendere entro il termine di trenta giorni. Decorso tale termine il decreto può essere comunque adottato.
3. Dall'esercizio della delega di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Con il **comma 1** si specifica che l'oggetto della delega è la riforma organica della disciplina della amministrazione straordinaria di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999 n. 270 e al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39 e successive modificazioni.

L'istituto dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi è stato introdotto dal decreto-legge n. 26 del 1979, convertito dalla legge n. 95/1979 (cosiddetta legge Prodi), accanto alle procedure concorsuali tradizionali (fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata e concordato), per evitare il fallimento di imprese di rilevante interesse pubblico.

Scopo della procedura era quello di evitare le soluzioni liquidatorie che non tenessero conto dei rilevanti interessi, privati e pubblici, alla conservazione e al risanamento dell'impresa, contrariamente alle procedure concorsuali tradizionali la cui funzione essenziale era invece quella di tutelare l'interesse privato dei creditori a soddisfarsi sul patrimonio dell'imprenditore fallito.

Infatti, l'amministrazione straordinaria introdotta dalla legge Prodi prevedeva l'intervento di uno o più commissari, sotto la vigilanza dell'allora Ministero dell'industria (ora Ministro dello Sviluppo economico) escludendo il fallimento dell'impresa.

Nata come strumento temporaneo ed eccezionale, volto a consentire la verifica delle situazioni aziendali più rilevanti e l'individuazione sulla base di criteri socio-economici, delle attività risanabili e di quelle da liquidare, la legge nel corso degli anni è stata oggetto di varie censure da parte degli organi comunitari, i quali in diverse occasioni ne

hanno rilevato l'incompatibilità con le disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato.

Le censure sono state superate nel 1999 con il D.Lgs. n. 270 del 1999 (c.d. legge *Prodi-bis*), finalizzato a consentire una drastica riduzione della durata della procedura, ad orientare la procedura stessa alla celere individuazione di un nuovo assetto imprenditoriale ed a potenziare gli strumenti di tutela dei creditori.

Il D.Lgs. n. 270/1999 definisce l'amministrazione straordinaria delle imprese in stato d'insolvenza come la procedura concorsuale della grande impresa commerciale insolvente, diretta alla conservazione del patrimonio produttivo, tramite la prosecuzione, la riattivazione ovvero la riconversione dell'attività imprenditoriale (art. 1).

L'ambito dei soggetti ammessi alla procedura viene circoscritto alle imprese, anche individuali, soggette alla legge fallimentare e in possesso dei seguenti requisiti:

- un numero di lavoratori subordinati non inferiore alle 200 unità (inclusi quelli che eventualmente fruiscono del trattamento di integrazione guadagni);
- debiti per un ammontare complessivo non inferiore ai due terzi, tanto del totale dell'attivo dello stato patrimoniale, che dei ricavi provenienti dalle vendite e dalle prestazioni dell'ultimo esercizio (art. 2);
- presenza di concrete prospettive di recupero (art. 27) da realizzarsi, alternativamente, mediante "la cessione dei complessi aziendali, sulla base di un programma di prosecuzione dell'esercizio dell'impresa di durata non superiore ad un anno" ("programma di cessione dei complessi aziendali") ovvero "tramite la ristrutturazione economica e finanziaria dell'impresa, sulla base di un programma di risanamento di durata non superiore a due anni" ("programma di ristrutturazione").

Il procedimento prende avvio dall'accertamento dello stato di insolvenza dell'impresa, la cui dichiarazione spetta al Tribunale del luogo ove l'impresa ha la sede principale, con sentenza in camera di consiglio (art. 8), su ricorso dell'imprenditore medesimo, di uno o più creditori, del pubblico ministero ovvero d'ufficio (art. 3).

La gestione dell'impresa dichiarata insolvente viene affidata dal Tribunale al commissario giudiziale (ma può essere lasciata anche all'imprenditore) (art.8 e 19). Con la sentenza, viene nominato anche il giudice delegato alla procedura (art.8).

Entro trenta giorni dalla dichiarazione di insolvenza, il commissario giudiziale deposita in cancelleria una relazione sulle cause dello stato di insolvenza e una valutazione motivata sull'esistenza delle condizioni per l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria (art. 28).

Il Tribunale, entro trenta giorni dal deposito della relazione del commissario giudiziale, dichiara con decreto motivato l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria, se sussistono le condizioni. In caso contrario, dichiara, sempre con decreto motivato, il fallimento. Il Tribunale provvede anche in mancanza del parere del Ministro dello sviluppo economico, se non presentato nei termini (art. 29 e 30).

Entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto che dichiara aperta la procedura, il Ministro dello sviluppo economico nomina con decreto uno o tre commissari straordinari (in casi di eccezionale rilevanza). Con la nomina del commissario straordinario cessano, in sostanza, le funzioni del commissario giudiziale (art. 38).

Il commissario straordinario assume la gestione dell'impresa e l'amministrazione dei beni dell'imprenditore insolvente (e dei soci illimitatamente responsabili ammessi alla procedura) e nell'esercizio delle sue funzioni è pubblico ufficiale. Comunque, per l'alienazione di beni immobili e mobili e per l'alienazione e l'affitto di rami di azienda o aziende, il commissario deve chiedere autorizzazione al MISE, che procede sentito il Comitato di sorveglianza (art. 42).

Il Commissario redige ogni sei mesi una relazione sulla situazione patrimoniale dell'impresa e sull'andamento della gestione da trasmettere al MISE (art. 40).

Il Comitato di sorveglianza è nominato dal Ministro dello sviluppo economico con decreto, entro quindici giorni dalla nomina del Commissario. Il Comitato è composto da tre o cinque membri, dei quali, rispettivamente, uno o due di essi sono scelti tra i creditori chirografari; i membri residui tra persone particolarmente esperte nel ramo di attività esercitata dall'impresa o nella materia concorsuale (art 40). Per composizione e per funzioni, il comitato è definito in dottrina quale polo di osservazione per la composizione degli interessi eterogenei rappresentati nella procedura di amministrazione straordinaria, quello pubblico e quello privato.

Il comitato di sorveglianza esprime infatti parere sugli atti del commissario nei casi previsti dal D.Lgs. n. 270/1999 e in ogni altro caso in cui il Ministero lo ritiene opportuno (art 45 e 46). Il Comitato ha anche poteri di iniziativa, quale quello di proporre al Ministro dello sviluppo economico, la revoca del commissario straordinario (il Ministro può provvedervi con provvedimento motivato anche d'ufficio) (art. 43).

Il commissario straordinario presenta al MISE, entro i sessanta giorni successivi al decreto di apertura dell'amministrazione straordinaria (il termine è prorogabile una sola volta, per non più di sessanta giorni), un programma di cessione, o, in alternativa, di ristrutturazione dei complessi aziendali (art. 54-56)

L'esecuzione del programma è autorizzata dal MISE con decreto, sentito il comitato di sorveglianza, entro trenta giorni dalla sua presentazione (art. 57). Vale il silenzio assenso entro 90 giorni dalla presentazione, fatto salvo il caso il cui il programma debba anche essere presentato alle Istituzioni comunitarie per una valutazione di conformità con la disciplina sugli aiuti di Stato (art. 58).

Copia del programma autorizzato è trasmesso dal commissario al tribunale (art. 59).

Nel corso dell'esecuzione del programma, il commissario straordinario può chiedere al MISE, indicandone le ragioni, la modifica del programma autorizzato o la sua sostituzione con un programma avente indirizzo alternativo a quello prescelto (art. 60).

La chiusura della procedura è disposta dal Tribunale, con decreto:

- a) se, nei termini, non sono state proposte domande di ammissione al passivo;
- b) se, anche prima scadenza del programma, l'imprenditore ha recuperato la capacità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;
- c) con il passaggio in giudicato della sentenza che approva il concordato.

Nei casi di programma di cessione dei complessi aziendali, se nel termine di scadenza del programma (originario o prorogato), è avvenuta la totale cessione dei complessi, il tribunale, su richiesta del commissario straordinario o d'ufficio, dichiara con decreto la cessazione dell'esercizio dell'impresa e far data da tale decreto l'amministrazione straordinaria è considerata, ad ogni effetto, procedura concorsuale liquidatoria (art. 73)

Inoltre, se è stato autorizzato un programma di cessione, la procedura si chiude:

- a) quando, anche prima che sia compiuta la ripartizione finale dell'attivo, le ripartizioni ai creditori raggiungono l'intero ammontare dei crediti ammessi, o questi sono estinti in altro modo e sono pagati i compensi agli organi della procedura e le relative spese;
- b) quando è compiuta la ripartizione finale dell'attivo (art. 74-77).

Sulla disciplina generale dell'amministrazione straordinaria contenuta nella Prodi-*bis* si è innestata la procedura speciale di ammissione immediata (cd. accesso diretto) all'amministrazione straordinaria introdotta dalla "Legge Marzano" (decreto-legge n. 347 del 2003 convertito con modificazioni in Legge n. 39/2004).

Tale disciplina è stata emanata per far fronte al *crack* Parmalat ed è stata ripetutamente modificata, sia per affrontare le esigenze dalla procedura Parmalat sia per consentirne l'applicazione ad altri casi con requisiti diversi, come ad esempio Alitalia e ILVA.

Il decreto-legge n. 347/2003 prevede, in sostanza, misure volte a semplificare l'ammissione alla procedura concorsuale e a rafforzare i poteri riconosciuti all'autorità amministrativa, per imprese con almeno 500 lavoratori subordinati e debiti per un ammontare complessivo non inferiore a 300 milioni di euro.

Il decreto legge n. 134/2008 (cd. Alitalia) ha ampliato l'ambito dei destinatari della disciplina del decreto legge n. 347, consentendone l'applicazione anche alle imprese in stato di insolvenza che intendano ricorrere alle procedure di cessione di complessi aziendali, sulla base di un programma di prosecuzione dell'esercizio dell'impresa di durata non superiore ad un anno.

Con riguardo all'*iter* di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria il decreto legge n. 347 prevede, come accennato, un accesso cd. diretto, disponendo che il Ministro dello sviluppo economico, su richiesta dell'imprenditore, valutata la sussistenza dello stato di insolvenza e dei requisiti occupazionali e debitori indicati richiesti, possa procedere immediatamente, con proprio decreto, all'ammissione dell'impresa alla procedura di amministrazione straordinaria e alla nomina del commissario straordinario (che assume dunque *ab initio* l'amministrazione dell'impresa) (art. 2, co. 2, primo periodo).

Per le società operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali, nonché per le imprese che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del D.L. n. 207/2012 (cd. D.L. ILVA), l'ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria, la nomina del commissario straordinario può essere disposta con decreto sia del Presidente del Consiglio dei Ministri, sia del Ministro dello sviluppo economico, secondo le modalità di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 270/1999, in quanto compatibili, e in conformità ai criteri fissati dal medesimo decreto, che può anche prescrivere il compimento di atti necessari al conseguimento delle finalità della procedura (art.2, co.2, secondo periodo).

Il decreto di ammissione è comunicato immediatamente al tribunale competente, al quale deve essere avanzata richiesta di dichiarazione dello stato di insolvenza. Il tribunale, con sentenza (da pubblicarsi entro quindici giorni dalla comunicazione del decreto), sentiti il commissario straordinario, ove necessario, e il debitore nelle ipotesi di imprese del gruppo coinvolte, dichiara l'insolvenza dell'impresa. La sentenza determina, con riferimento alla data del decreto di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, gli effetti previsti dalla disciplina ordinaria di cui al D. Lgs. n. 270/1999.

Qualora il tribunale respinga la richiesta di dichiarazione di insolvenza o accerti l'insussistenza dei requisiti previsti per l'accesso all'amministrazione straordinaria, cessano gli effetti del decreto (art. 4).

Il MISE, dopo la dichiarazione di insolvenza, - e, per motivi di urgenza, anche prima - può autorizzare operazioni di cessione e di utilizzo di beni, di aziende o di rami di aziende dell'impresa richieste dal commissario straordinario quando sono finalizzate alla ristrutturazione o alla salvaguardia del valore economico e produttivo dell'impresa o del gruppo (art. 5).

Presupposto per l'ammissione all'amministrazione straordinaria è dunque l'esistenza di concrete prospettive di recupero, che può avvenire - sia nella disciplina ordinaria di cui al D.Lgs. 270/1999 sia nella disciplina sull'accesso diretto alla procedura di cui al D.L. n. 347/2003 - attraverso:

- un programma di cessione dei complessi aziendali (con il passaggio dunque dell'esercizio dell'attività ad un soggetto giuridico diverso);
- un programma di ristrutturazione (che presuppone la prosecuzione dell'attività senza trasferimento a terzi).

Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge originata dal disegno in esame, un decreto legislativo su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro della giustizia¹, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Lo schema per il **comma 2** sarà sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per gli aspetti finanziari.

Il **comma 3** reca la clausola di invarianza finanziaria, che specifica che dall'esercizio della delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

¹ Si rammenta che, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito con modificazioni dalla L. 30 giugno 2016, n. 119 (in G.U. 02/07/2016, n. 153), è istituito presso il Ministero della giustizia un registro elettronico delle procedure di espropriazione forzata immobiliari, delle procedure d'insolvenza e degli strumenti di gestione della crisi. Il registro è accessibile dalla Banca d'Italia, che utilizza i dati e le informazioni in esso contenuti nello svolgimento delle funzioni di vigilanza, a tutela della sana e prudente gestione degli intermediari vigilati e della stabilità complessiva. Nel registro sono pubblicati le informazioni e i documenti relativi: a) alle procedure di espropriazione forzata immobiliare; b) alle procedure di fallimento, di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; c) ai procedimenti di omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché ai piani di risanamento di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, quando vengano fatti oggetto di pubblicazione nel registro delle imprese; d) alle procedure di amministrazione straordinaria di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999 n. 270 e al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39; e) alle procedure di accordo di ristrutturazione dei debiti, di piano del consumatore e di liquidazione dei beni di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3.

Articolo 2 *(Principi e criteri direttivi)*

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) introdurre un'unica procedura di amministrazione straordinaria, con finalità conservative del patrimonio produttivo, diretta alla regolazione dell'insolvenza di singole imprese ovvero, alle condizioni indicate dall'articolo 81 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, di gruppi di imprese che, in ragione della loro notevole dimensione, assumano un rilievo economico-sociale di carattere generale, anche sotto il profilo della tutela occupazionale;

b) individuare i presupposti di accesso alla procedura, con riguardo all'esistenza congiunta di:

- 1)* uno stato di insolvenza;
- 2)* un rilevante profilo dimensionale, da quantificare sulla base della media del volume di affari degli ultimi tre esercizi;
- 3)* un numero di dipendenti pari ad almeno 250 unità per la singola impresa e ad almeno 800 unità, da calcolare cumulativamente, in caso di contestuale richiesta di ammissione alla procedura di più imprese appartenenti al medesimo gruppo di imprese;
- 4)* concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali e di salvaguardia della continuità produttiva e dell'occupazione diretta e indiretta;

c) stabilire che l'intero procedimento si svolga, su domanda del debitore, dei creditori, del Ministero dello sviluppo economico o del pubblico ministero, dinanzi al tribunale sede della sezione specializzata in materia di impresa, all'esito di un'istruttoria improntata alla

massima celerità, omessa ogni formalità non essenziale al rispetto dei principi del contraddittorio e del diritto di difesa;

d) disciplinare l'operatività di misure protettive analoghe a quelle previste per il concordato preventivo, a decorrere dalla pubblicazione nel registro delle imprese della domanda di accertamento dei presupposti per l'ammissione alla procedura;

e) prevedere che il tribunale, entro dieci giorni dal deposito della domanda di cui alla lettera *c)*, accertata la sussistenza dei presupposti di cui ai numeri 1), 2) e 3) della lettera *b)*, dichiari lo stato di insolvenza e disponga l'apertura della procedura per l'ammissione all'amministrazione straordinaria, nominando un giudice delegato;

f) istituire presso il Ministero dello sviluppo economico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'albo dei commissari straordinari per l'amministrazione delle grandi imprese in stato di insolvenza, determinando in particolare i requisiti di indipendenza, professionalità, onorabilità, trasparenza e assenza di conflitti di interesse, necessari per l'iscrizione nell'albo medesimo; prevedere tra i requisiti per l'iscrizione nell'albo l'aver svolto funzioni di amministrazione o funzioni direttive nell'ambito di imprese di notevoli dimensioni o nell'ambito di procedure concorsuali di natura conservativa e l'aver maturato specifica esperienza e professionalità nel campo della ristrutturazione delle imprese in crisi;

g) stabilire che il Ministro dello sviluppo economico nomini con tempestività il commissario straordinario, ovvero, nei

casi di eccezionale complessità, tre commissari straordinari, ai quali sono attribuite l'amministrazione e la rappresentanza dell'impresa insolvente, individuandoli tra gli iscritti nell'albo dei commissari straordinari di cui alla lettera *f*); prevedere che lo stesso soggetto non possa essere investito della funzione commissariale con riferimento a più imprese contemporaneamente, salvo che si tratti di imprese appartenenti al medesimo gruppo, ovvero in casi eccezionali e motivati; prevedere altresì per i commissari straordinari il divieto, sanzionabile con la revoca dall'incarico, di ricevere incarichi professionali da professionisti incaricati della stessa funzione o di conferirli ai medesimi;

h) prevedere che il commissario straordinario possa essere successivamente revocato, per giusta causa, dal Ministro dello sviluppo economico, anche su istanza motivata del comitato di sorveglianza;

i) stabilire criteri e modalità di remunerazione del commissario che tengano conto dell'efficienza ed efficacia dell'opera prestata e siano parametrati, secondo fasce coerenti con le dimensioni dell'impresa:

1) all'attivo realizzato e al passivo accertato, nel rispetto dei limiti stabiliti per le altre procedure concorsuali;

2) al fatturato realizzato durante l'esercizio dell'impresa, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge per i compensi degli amministratori delle società pubbliche non quotate;

l) prevedere che il tribunale, entro quarantacinque giorni dall'apertura della procedura per l'ammissione all'amministrazione straordinaria, previa acquisizione del parere favorevole del Ministero dello sviluppo economico e sulla base del piano predisposto dal commissario straordinario, disponga con decreto l'ammissione del debitore

all'amministrazione straordinaria, se risulta comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali, ovvero, ove lo ritenga utile o necessario, conferisca a un professionista iscritto nell'albo dei commissari straordinari di cui alla lettera *f*) l'incarico di attestare, entro i successivi trenta giorni, la sussistenza dei presupposti per il recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali, al fine di adottare il decreto di ammissione del debitore all'amministrazione straordinaria; prevedere che, in alternativa, il tribunale dichiari aperta la procedura di liquidazione giudiziale;

m) prevedere che per le società quotate in mercati regolamentati, per le imprese con almeno 1.000 dipendenti e un volume di affari pari a un multiplo significativo di quello individuato ai sensi della lettera *b*), numero 2), nonché per le imprese operanti nei servizi pubblici essenziali per le quali sussistano i presupposti di cui alla lettera *b*), il Ministro dello sviluppo economico possa direttamente disporre, in via provvisoria, l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, con contestuale nomina del commissario straordinario secondo i criteri di cui alla lettera *g*), e che in tal caso il tribunale, accertata la sussistenza dei presupposti di cui ai numeri 1), 2) e 3) della lettera *b*), confermi entro breve termine l'ammissione alla procedura medesima;

n) disciplinare le modalità di nomina del comitato di sorveglianza da parte del Ministro dello sviluppo economico e, per quanto riguarda i componenti da individuare tra i creditori, da parte del tribunale, nonché la sua composizione e i relativi poteri, specialmente con riguardo alla vigilanza sugli interessi dei creditori, sull'attuazione del programma e sulle

concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali;

o) disciplinare le modalità con cui il tribunale, su ricorso del commissario straordinario, sentito il comitato di sorveglianza, può autorizzare:

1) la sospensione ovvero lo scioglimento dei contratti pendenti;

2) il pagamento di crediti pregressi strategici al di fuori delle regole del riparto;

3) l'esonero dalle azioni revocatorie per i pagamenti effettuati dall'imprenditore;

p) definire i contenuti del programma di ristrutturazione sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 4-*bis* del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, nonché la durata dei programmi di ristrutturazione e di cessione dei complessi aziendali, assicurandone la flessibilità in funzione delle caratteristiche dell'impresa e dei mercati di riferimento;

q) legittimare il commissario straordinario e il comitato di sorveglianza a presentare al tribunale istanza di conversione dell'amministrazione straordinaria in liquidazione giudiziale ordinaria, in caso di mancata realizzazione del programma ovvero di

comprovata insussistenza o del venire meno delle concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico; attribuire analoga facoltà a una percentuale non irrisoria dei creditori, consentendone l'esercizio non prima di un congruo termine, in modo da garantire la stabilità della procedura, nella fase iniziale, e l'effettività della tutela dei creditori;

r) disciplinare l'accesso delle imprese in amministrazione straordinaria al concordato, anche sulla base di proposte concorrenti;

s) prevedere, per quanto non altrimenti disciplinato e in particolare per quanto attiene alla disciplina dei gruppi d'impresa e all'esecuzione del programma, che trovino applicazione i criteri ispiratori della disciplina di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, sostituendo il fallimento con la liquidazione giudiziale, e che, entro i limiti consentiti dalla normativa dell'Unione europea, sia tenuta ferma la possibilità per lo Stato di garantire i debiti contratti dalle imprese in amministrazione straordinaria ai sensi dell'articolo 2-*bis* del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95.

Il **comma 1** contiene i principi e i criteri direttivi di delega per la riforma dell'istituto dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, al fine di ricondurlo ad un quadro di regole generali comuni, come derivazione particolare della procedura generale concorsuale. Lo sforzo maggiore della riforma è dunque quello di coerenza sistematica, per unificare una disciplina stratificata su diversi interventi normativi, con l'obiettivo di contemperare le esigenze dei creditori e l'interesse pubblico alla conservazione del patrimonio e alla tutela dell'occupazione di imprese in stato di insolvenza che, per dimensione, appaiono di particolare rilievo economico sociale.

I numerosi criteri direttivi contenuti nel disegno di legge di delega riguardano dunque, in primo luogo, una procedura unica di amministrazione straordinaria,

con finalità conservative, finalizzata alla regolazione dell'insolvenza di singole imprese, ovvero di gruppi di imprese laddove queste si trovino nelle condizioni già indicate dalla disciplina vigente (articolo 81 del D.Lgs. n. 270/1999), che, sotto questo profilo, viene pertanto conservata (comma 1, lettera a)).

Attualmente, l'estensione dell'amministrazione straordinaria alle imprese del gruppo trova la sua disciplina ordinaria nel Titolo IV, Capo I del D.Lgs. n. 270 (artt. 80-87). L'articolo 81 del D.Lgs. n. 270/1999 dispone che le imprese del gruppo sono ammesse all'amministrazione straordinaria qualora presentino concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali, ovvero quando risulti comunque opportuna la gestione unitaria dell'insolvenza nell'ambito del gruppo, in quanto idonea ad agevolare, per i collegamenti di natura economica o produttiva esistenti tra le singole imprese, il raggiungimento degli obiettivi della procedura.

Con riguardo all'impostazione generale, resta ferma la struttura bifasica della procedura, contenuta nel D.Lgs. n. 270/1999, secondo la quale il Tribunale dispone l'ammissione del debitore all'amministrazione straordinaria (fase cd. giudiziale), previa verifica dei presupposti, tra i quali, in particolare, le prospettive di recupero dell'equilibrio economico dell'attività imprenditoriale (fase cd. di osservazione). In tale quadro si inseriscono i diversi profili innovativi contenuti nel disegno di legge. In primo luogo sono modificati i presupposti di accesso alla procedura.

Con riferimento ai profili dimensionali dell'impresa o dei gruppi di imprese, nelle imprese singole il numero minimo di dipendenti è stabilito in 250 e in complessivi 800 in caso di contestuale richiesta di ammissione alla procedura di più imprese del gruppo (comma 1, lettera b) n. 3)). Inoltre il requisito dimensionale, dunque il concetto di "grande impresa", non è più ancorato ai soli occupati, ma anche quantificato sulla base della media del volume di affari degli ultimi tre esercizi (comma 1, lettera b) n. 2)). Accanto alle concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali è stata anche introdotta la salvaguardia della continuità produttiva e dell'occupazione diretta e indiretta (comma 1, lettera b) n. 4).

Ulteriori profili innovativi attengono all'attribuzione della competenza sulla procedura di amministrazione straordinaria alle sezioni specializzate in materia d'impresa presso i tribunali sedi di Corti d'appello, all'esito di un'istruttoria incentrata alla massima celerità (comma 1, lettera c)) nonché la necessità di disciplinare l'operatività di misure protettive analoghe a quelle previste per il concordato preventivo, a decorrere dalla pubblicazione nel registro delle imprese della domanda di accertamento dei presupposti per l'ammissione alla procedura (comma 1, lettera d)).

Si ricorda che, in base agli articoli 167 e seguenti della Legge fallimentare (LF), durante la procedura di concordato preventivo il debitore conserva l'amministrazione dei suoi beni e l'esercizio dell'impresa, sotto la vigilanza del commissario giudiziale; dalla data

della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo, i creditori per titolo o causa anteriore non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore. Le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano. Inoltre, la LF prevede una disciplina speciale per quanto riguarda i contratti pendenti: l'autorità giudiziaria può infatti autorizzare lo scioglimento dai contratti ancora ineseguiti o la sospensione degli stessi, salvo il diritto del contraente a un indennizzo.

Si ricorda altresì che, sulla scorta di altra parte del disegno di legge governativo originariamente presentato dal Governo (Atto Camera n. n. 3671-bis), il 3 febbraio 2017 il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso alla Presidenza del Senato una proposta di delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza: questo testo richiede il riordino della disciplina della procedura di concordato preventivo, mediante, tra l'altro, la fissazione di "modalità di accertamento della veridicità dei dati aziendali e di verifica della fattibilità del piano", la determinazione dell' "entità massima dei compensi spettanti ai professionisti incaricati dal debitore, da commisurare proporzionalmente all'attivo dell'impresa soggetta alla procedura", la previsione "che i crediti dei professionisti sorti in funzione del deposito della domanda, anche ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, della proposta, del piano e della documentazione di cui ai commi secondo e terzo del predetto articolo 161 siano prededucibili a condizione che la procedura sia aperta a norma dell'articolo 163 del medesimo regio decreto n. 267 del 1942", nonché l'integrazione della "disciplina del concordato con continuità aziendale, prevedendo: 1) che il piano può contenere, salvo che sia programmata la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, una moratoria per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca per un periodo di tempo anche superiore ad un anno, riconoscendo in tal caso ai predetti creditori il diritto di voto; 2) che tale disciplina si applica anche alla proposta di concordato che preveda la continuità aziendale e nel contempo la liquidazione di beni non funzionali all'esercizio dell'impresa, a condizione che possa ritenersi, a seguito di una valutazione in concreto del piano, che i creditori vengano soddisfatti in misura prevalente dal ricavato prodotto dalla continuità aziendale; 3) che tale disciplina si applica anche nei casi in cui l'azienda sia oggetto di contratto di affitto, anche se stipulato anteriormente alla domanda di concordato" (articolo 6 dell'Atto Senato n. 2681).

L'articolo 2 interviene inoltre in merito all'avvio della procedura. Si prevede un termine di dieci giorni dal deposito della domanda del debitore, entro il quale il tribunale - accertati i tre requisiti dell'insolvenza, delle dimensioni dell'impresa e del connesso numero dei suoi occupati - dichiara lo stato di insolvenza e disponga l'apertura della procedura per l'ammissione all'amministrazione straordinaria nominando il giudice delegato (comma 1, lettera e)).

Punto qualificante della nuova disciplina è quello concernente l'istituzione e la disciplina dell'albo dei commissari straordinari per l'amministrazione delle grandi imprese in stato di insolvenza, per l'iscrizione al quale sono predeterminati i requisiti di indipendenza, professionalità, onorabilità, trasparenza. In particolare,

sono stati inseriti una serie di requisiti necessari per la nomina a commissario tra i quali l'assenza di conflitti di interesse; l'aver svolto funzioni di amministrazione o funzioni direttive nell'ambito di imprese di notevoli dimensioni o nell'ambito di procedure concorsuali di natura conservativa e l'aver maturato una specifica esperienza e professionalità nel campo della ristrutturazione delle imprese in crisi (comma 1, lettera f)).

Sono peraltro specificate le modalità con le quali il Ministro dello sviluppo economico deve procedere alla nomina del commissario straordinario (ovvero di tre commissari straordinari nei casi di eccezionale complessità) ai quali sono attribuite l'amministrazione e la rappresentanza dell'impresa insolvente. Al riguardo, è stato specificato che lo stesso soggetto non può essere investito della funzione commissariale con riferimento a più imprese contemporaneamente, salvo che si tratti di imprese appartenenti al medesimo gruppo, ovvero in casi eccezionali e motivati; è stato anche previsto il divieto, per i commissari straordinari, di ricevere incarichi professionali da professionisti incaricati della stessa funzione o di conferirli ai medesimi (comma 1, lettera g)).

Il commissario straordinario potrà essere successivamente revocato, per giusta causa, dal Ministro dello sviluppo economico, anche su istanza motivata del comitato di sorveglianza. Inoltre è stata inserita la specificazione dei criteri e delle modalità di remunerazione del commissario (che tengano conto dell'efficienza ed efficacia dell'opera prestata). Essi dovranno essere parametrati, secondo fasce coerenti con le dimensioni dell'impresa: all'attivo realizzato e al passivo accertato, nel rispetto dei limiti stabiliti per le altre procedure concorsuali; al fatturato realizzato durante l'esercizio dell'impresa, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge per i compensi degli amministratori delle società pubbliche non quotate.

Con riguardo alla procedura di ammissione all'amministrazione, il tribunale - entro 45 giorni dall'apertura della procedura, previa acquisizione del parere favorevole del Ministro, che si delinea come obbligatorio e vincolante (secondo la disciplina vigente invece il tribunale tiene conto del parere del MISE e provvede anche in mancanza del parere, se lo stesso non è depositato nel termine) - ammette l'impresa, con decreto, all'amministrazione straordinaria, ove risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero, sulla base del piano del commissario straordinario, quest'ultimo nominato "con tempestività" dal Ministro dello sviluppo economico (nei casi di eccezionale complessità il Ministro ne può nominare tre).

C'è anche la possibilità che il tribunale, ove lo ritenga utile o necessario, conferisca ad un professionista, iscritto nell'istituendo albo dei commissari straordinari, l'incarico di attestare, entro i successivi trenta giorni, la sussistenza dei presupposti per il recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali, al fine di adottare il decreto di ammissione del debitore

all'amministrazione straordinaria, ovvero in alternativa il tribunale dichiara aperta la procedura di liquidazione giudiziale.

Un ulteriore criterio di delega attiene alla rivisitazione della procedura cd. di "accesso diretto", ovvero alla possibilità che specifiche imprese - quelle quotate sui mercati regolamentati, quelle di maggiore dimensione (imprese con almeno 1.000 dipendenti e con un fatturato pari a un multiplo significativo di quello individuato per tutte le altre) e quelle che svolgano servizi pubblici essenziali - possano essere ammesse alla procedura, in via provvisoria, dall'autorità amministrativa (il Ministero dello sviluppo economico), con contestuale nomina del Commissario straordinario. La conferma della misura, verificati i requisiti, spetta al Tribunale, che provvede entro breve termine.

Viene dunque rivista la procedura cd. di accesso diretto e i presupposti per tale accesso disciplinata nella cd. legge Marzano (articolo 1 e 2, comma 2, primo periodo del D.L. n. 347/2003). Non compare inoltre più il richiamo alle "imprese che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale". Secondo la disciplina vigente infatti, per tali tipologie di imprese e per quelle che svolgono servizi pubblici essenziali l'ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria e la nomina del commissario straordinario sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro dello sviluppo economico (articolo 2, comma 2, secondo periodo del D.L. n. 347/2003).

Con riferimento al requisito del fatturato pari ad un "multiplo significativo" il disegno di legge in esame non ne definisce il valore, rimettendolo in tal modo al legislatore delegato.

Si ricorda che recenti interventi legislativi, determinati da esigenze indifferibili ed urgenti connesse a determinati settori produttivi, hanno comunque direttamente inciso sulle procedure, portando ad un allungamento dei termini ordinari di durata dei programmi di ristrutturazione e di cessione.

In particolare, per le imprese soggette all'accesso cd. diretto alla procedura di amministrazione straordinaria di cui all'articolo 2, comma 2 del D.L. n. 347/2003, e dunque per le imprese che svolgono un servizio pubblico essenziale e per quelle che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del D.L. n. 207/2012 (cd. D.L. ILVA), la durata dei programmi (sia di cessione che di ristrutturazione) può essere autorizzata dal Ministero dello sviluppo economico fino ad un massimo di 4 anni (i termini ordinari di durata sono invece di un anno per il programma di cessione e di due anni per il programma di ristrutturazione, ex art. 27 del D.Lgs. n. 270/1999). Tale previsione è stata recentemente introdotta - quale novella al D.Lgs. n. 270/1999 (articolo 27) - dall'articolo 1, comma 841 della legge di stabilità 2016 (legge n. 208/2015), contestualmente ad una serie di disposizioni più specificamente concernenti il salvataggio di ILVA S.p.A..

Inoltre, il legislatore è recentemente intervenuto anche sulla proroga dei termini per la realizzazione del programma di cessione dei complessi aziendali, incidendo sulla

disciplina ordinaria contenuta nell'articolo 66 del D.Lgs. n. 270/1999, secondo la quale, nel caso di programma di cessione, se risultano in via di imminente definizione iniziative di cessione a ridosso della scadenza del termine di cessione, il commissario può essere autorizzato dal MISE a chiedere al Tribunale una proroga di tre mesi dell'ordinario termine di un anno).

Da ultimo, il D.L. n. 154/2015 (articolo 2 comma 1 che ha integrato l'art. 57 del D.Lgs. n. 270/1999) ha nella sostanza rafforzato i poteri di intervento del MISE (senza intervento del tribunale) prevedendo che esso possa disporre una proroga (rispetto anche a quella già ordinaria) per un periodo non superiore a 12 mesi, quando la cessione non è ancora intervenuta in tutto o in parte. Il provvedimento ministeriale di proroga è poi comunicato al Tribunale competente ai fini dell'esercizio delle proprie attribuzioni.

Tra i principi e criteri direttivi si riscontra poi la previsione di un comitato di sorveglianza (nominato dal Ministro, di cui fanno parte anche i creditori nominati invece dal Tribunale) la cui funzione è quella di vigilanza sull'attuazione del programma e sull'effettività delle prospettive di recupero economico dell'impresa (comma 1, lettera n)).

Sono disciplinate le modalità con cui il tribunale, su ricorso del commissario straordinario, sentito il comitato di sorveglianza, può autorizzare (comma 1, lettera o)) la sospensione o lo scioglimento dei contratti pendenti.

Secondo la attuale disciplina dell'amministrazione straordinaria (D.Lgs. n. 270/1999, all'articolo 50) è il commissario straordinario che può sciogliersi dai contratti in corso, anche ad esecuzione continuata o periodica, ancora ineseguiti o non interamente eseguiti da entrambe le parti alla data di apertura dell'amministrazione straordinaria, producendosi in tal caso gli effetti di cui all'articolo 51 del medesimo D.Lgs.². Fino a quando la facoltà di scioglimento non è esercitata, il contratto continua ad avere esecuzione. Dopo che è stata autorizzata l'esecuzione del programma, l'altro contraente può intimare per iscritto al commissario straordinario di esprimere le proprie determinazioni entro un dato termine, decorso il quale il contratto si intende sciolto. Quanto sopra non si applica: a) ai contratti di lavoro subordinato, in rapporto ai quali restano ferme le disposizioni vigenti; b) ai contratti di locazione di immobili, se il

² Ai sensi dell'articolo 51, comma 1, del D.Lgs. n. 270/1999, i diritti dell'altro contraente, nel caso di scioglimento o di subentro del commissario straordinario nei contratti ancora ineseguiti o non interamente eseguiti alla data di apertura dell'amministrazione straordinaria, sono regolati dalle disposizioni della sezione IV del capo III del titolo II della legge fallimentare, che concerne appunto gli effetti del fallimento sui rapporti giuridici preesistenti.

Ai sensi del comma 2, nel caso di subentro del commissario straordinario nei contratti di somministrazione, la disposizione del secondo comma dell'art. 74 della legge fallimentare non si applica se il somministrante opera in condizione di monopolio. L'articolo 74, costituito ora, in virtù di una serie di modifiche successive, da un solo comma, dispone che, se il curatore subentra in un contratto ad esecuzione continuata o periodica, deve pagare integralmente il prezzo anche delle consegne già avvenute o dei servizi già erogati.

locatore è colui che è sottoposto ad amministrazione straordinaria, ove subentra il commissario straordinario, salvo patto contrario³.

Sono anche disciplinate le modalità con cui il tribunale, su ricorso del commissario straordinario, sentito il comitato di sorveglianza, può autorizzare il pagamento di crediti pregressi strategici al di fuori delle regole del riparto.

Nella attuale procedura ordinaria contenuta nel D.Lgs. n. 270/1999 (articolo 68), in qualunque momento nel corso della procedura, tenuto conto delle esigenze connesse all'esercizio dell'impresa il commissario straordinario, sentito il parere del comitato di sorveglianza e con l'autorizzazione del giudice delegato, può distribuire acconti parziali ai creditori, o ad alcune categorie di essi, sulle somme che saranno prevedibilmente attribuite in via definitiva nel rispetto delle cause legittime di prelazione. Nella distribuzione degli acconti è data preferenza ai crediti dei lavoratori subordinati e ai crediti degli imprenditori per le vendite e somministrazioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate a favore dell'impresa insolvente nei sei mesi precedenti la dichiarazione dello stato di insolvenza. Quanto sopra opera indipendentemente dal tipo di programma adottato. Inoltre, nella procedura cd. di accesso immediato all'amministrazione straordinaria delineata di cui al D.L. n. 347/2003 (articolo 3), il giudice delegato, prima dell'autorizzazione del programma, può autorizzare il commissario straordinario al pagamento di creditori anteriori, quando ciò sia necessario per evitare un grave pregiudizio alla continuazione dell'attività d'impresa o alla consistenza patrimoniale della stessa (comma 1-bis).

Il legislatore è poi recentemente intervenuto con provvedimenti di urgenza per specifiche imprese che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale e che sono ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria diretta (ILVA S.p.A.), disponendo che una serie di crediti anteriori all'ammissione alla procedura, vantati da piccole e medie imprese, e relativi a: prestazioni necessarie al risanamento ambientale, alla sicurezza e alla continuità dell'attività degli impianti produttivi essenziali, nonché i crediti anteriori relativi al risanamento ambientale, alla sicurezza e all'attuazione degli interventi di cui al Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria sono prededucibili *ex art.* 111 della legge fallimentare e le distribuzioni di acconti parziali ai creditori prededucibili sono effettuate dal commissario straordinario dando preferenza al pagamento dei crediti delle imprese fornitrici.

La delega copre anche le modalità con cui il tribunale, su ricorso del commissario straordinario, sentito il comitato di sorveglianza, può autorizzare l'esonero dalle azioni revocatorie per i pagamenti effettuati dall'imprenditore.

³ Una norma di interpretazione autentica introdotta dall'articolo 1-*bis* del D.L. n. 134/2008 (c. d. decreto Alitalia) ha chiarito che l'esecuzione del contratto, o la richiesta di esecuzione del contratto da parte del commissario straordinario, non fanno venir meno la facoltà di scioglimento dai contratti, che rimane impregiudicata, né comportano, fino all'espressa dichiarazione di subentro del commissario straordinario, l'attribuzione all'altro contraente dei diritti previsti in caso di subentro del commissario straordinario.

Ai sensi della disciplina vigente (49, comma 1, del D.Lgs. n. 270/1999) le azioni per la dichiarazione di inefficacia e la revoca degli atti pregiudizievoli ai creditori (previste dalle norme contenute nella sezione III del capo III del titolo II della legge fallimentare) possono essere proposte dal commissario straordinario soltanto se è stata autorizzata l'esecuzione di un programma di cessione dei complessi aziendali, salvo il caso di conversione della procedura in fallimento⁴.

Nella procedura cd. di accesso immediato all'amministrazione straordinaria (D.L. n. 347/2003, articolo 6) le azioni revocatorie previste dalla disciplina ordinaria, (contenuta nel D.Lgs. n. 270/1999), possono essere proposte dal commissario straordinario anche nel caso di autorizzazione all'esecuzione del programma di ristrutturazione, purché si traducano in un vantaggio per i creditori.

È poi presente un criterio di delega recante l'assicurazione della flessibilità in funzione delle caratteristiche dell'impresa e dei mercati di riferimento nella definizione dei contenuti del programma di ristrutturazione nonché la durata dei programmi di ristrutturazione e di cessione dei complessi aziendali (comma 1, lettera p)).

È anche presente un criterio di delega recante la legittimazione del commissario straordinario e del comitato di sorveglianza a presentare al tribunale istanza di conversione dell'amministrazione straordinaria in liquidazione giudiziale ordinaria, in caso di mancata realizzazione del programma ovvero di comprovata insussistenza o del venire meno delle concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico; nonché l'attribuzione di analoga facoltà a una percentuale non irrisoria dei creditori, consentendone l'esercizio non prima di un congruo termine (comma 1, lettera q)).

Il Capo VII, sezione II del D.Lgs. n. 270/199 (art. 69 – 72) Sezione I, disciplina la conversione dell'amministrazione straordinaria in fallimento. In particolare, l'articolo 69 attribuisce il potere di richiedere al tribunale la conversione della procedura in fallimento al commissario straordinario ovvero consente al Tribunale di provvedervi d'ufficio, in qualsiasi momento nel corso della procedura di amministrazione straordinaria, ove la stessa non possa essere utilmente proseguita.

⁴⁴⁴⁴⁴⁴ Fermo restando quanto sopra, il commissario straordinario ed il curatore dell'impresa dichiarata insolvente (articolo 91) possono proporre l'azione revocatoria nei confronti delle imprese del gruppo relativamente ai seguenti atti compiuti nei cinque anni anteriori alla dichiarazione dello stato di insolvenza:

-gli atti a titolo oneroso, in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte sorpassano di oltre un quarto ciò che alle imprese è stato dato o promesso;

-gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento;

-i pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie costituiti per debiti preesistenti non scaduti.

I medesimi soggetti possono proporre l'azione revocatoria nei confronti delle imprese del gruppo relativamente ai seguenti atti compiuti nei tre anni anteriori alla dichiarazione dello stato di insolvenza relativamente ai seguenti atti:

-i pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o volontarie costituiti per debiti scaduti;

-i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati.

Ai sensi dell'articolo 70, il tribunale dispone la conversione della procedura di amministrazione straordinaria in fallimento:

- a) quando, essendo stato autorizzato un programma di cessione aziendali, tale cessione non sia ancora avvenuta, in tutto o in parte, alla scadenza del programma, fatto salvo che vi sia la proroga;
- b) quando, essendo stato autorizzato un programma di ristrutturazione, l'imprenditore non abbia recuperato la capacità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni alla scadenza del programma.

Ai sensi dell'articolo 71, la conversione è disposta con decreto motivato, sentiti il Ministro dello sviluppo economico, il commissario straordinario e l'imprenditore insolvente. In caso di conversione, il commissario straordinario presenta il bilancio della procedura con il conto della gestione (art. 72).

È poi presente un criterio di delega recante la disciplina dell'accesso delle imprese in amministrazione straordinaria al concordato, anche sulla base di proposte concorrenti (comma 1, lettera r));

Il D.Lgs. n. 270/1999 dispone attualmente, all'articolo 78, che - dopo la dichiarazione di esecutività dello stato passivo - il MISE, su parere del commissario straordinario, sentito il comitato di sorveglianza, può autorizzare l'imprenditore dichiarato insolvente o un terzo a proporre al tribunale un concordato. L'autorizzazione è concessa tenuto conto della convenienza del concordato e della sua compatibilità con il fine conservativo della procedura. La procedura di amministrazione straordinaria si chiude con il passaggio in giudicato della sentenza che approva il concordato (articolo 74).

Nella procedura cd. di accesso immediato all'amministrazione straordinaria delineata di cui al D.L. n. 347/2003, il concordato è ammesso e segue una procedura specifica disciplinata dall'articolo 4-*bis*, secondo il quale nel programma il commissario straordinario può prevedere la soddisfazione dei creditori attraverso un concordato, di cui deve indicare dettagliatamente le condizioni e le eventuali garanzie. Il concordato è approvato se riporta il voto favorevole dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Il tribunale approva il concordato con sentenza in camera di consiglio. La procedura di amministrazione straordinaria si chiude con il passaggio in giudicato della sentenza che approva il concordato.

È poi presente un criterio di delega recante la previsione che, per quanto non altrimenti disciplinato e in particolare per quanto attiene alla disciplina dei gruppi di impresa e all'esecuzione del programma, trovino applicazione i criteri ispiratori della disciplina di cui al D.Lgs. n. 270/1999, sostituendo il fallimento con la liquidazione giudiziale.

Per i debiti contratti dalle imprese in amministrazione straordinaria il disegno di legge dispone infine che venga tenuta ferma la possibilità per lo Stato di garantirli, secondo quanto previsto dalla disciplina vigente ed entro i limiti consentiti dalla normativa dell'Unione europea (comma 1, lettera s)).

Viene, a tal fine, richiamato l'articolo 2-*bis* del D.L. n. 26/1979 secondo il quale lo Stato può garantire in tutto o in parte i debiti che le imprese in amministrazione

straordinaria contraggono con istituzioni creditizie per il finanziamento della gestione corrente e per la riattivazione ed il completamento di impianti, immobili ed attrezzature industriali. L'ammontare complessivo delle garanzie non può eccedere, per il totale delle imprese garantite, i cinquecentocinquanta milioni di euro. Le condizioni e modalità della prestazione delle garanzie sono disciplinate con decreto del Ministero dell'economia e la spesa per gli oneri relativi deve gravare su apposito capitolo dello stato di previsione del predetto Ministero, classificandosi spesa obbligatoria.